


Le persone anziane tra vulnerabilità, vita attiva e inclusione sociale: quale tutela giuridica?

a cura di

Luisa Casseti, Federico Gustavo Pizzetti, Anna Papa



Giappichelli

**Le persone anziane tra vulnerabilità,
vita attiva e inclusione sociale:
quale tutela giuridica?**

In copertina:

Gian Lorenzo Bernini, *Enea, Anchise e Ascanio (particolare)*, 1619, Roma, Galleria Borghese.



Le persone anziane tra vulnerabilità, vita attiva e inclusione sociale: quale tutela giuridica?

a cura di

Luisa Cassetti, Federico Gustavo Pizzetti, Anna Papa



Giappichelli

© Copyright 2026 – G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 979-12-211-1892-6

ISBN/EAN 979-12-211-6706-1 (ebook-pdf)

ISBN/EAN 979-12-211-6707-8 (ebook-epub)

La pubblicazione del volume è stata finanziata con i fondi del Progetto di ricerca “Elderly People, Vulnerability, Inclusive Society. Ageing and Law (ELVIS)” finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU, PNRR, Missione 4, Componente 2, Investimento 1.1. - Bando PRIN 2022 (D.D. n. 104 del 02/02/2022) (codice id.: 2022YP7KH5; CUP: J53D23006050006 - G53D23002340006 - I53D23003010006). (Principal Investigator Luisa Casseti). Sito web: <https://www.elvisproject.it/>



A.D. 1908
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
PARTHENOPE



G. Giappichelli Editore



Questo libro è stato stampato su
carta certificata, riciclabile al 100%



Stampa: LegoDigit s.r.l. - Lavis (TN)



Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

Contributo alla definizione dello *status* costituzionale della persona anziana all'interno dell'ordinamento repubblicano*

Chiara Bertoldi** e Massimiliano Malvicini***

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il processo di invecchiamento... E il suo rilievo costituzionale. – 3 La tutela dell'anziano (e i suoi limiti) nell'ambito familiare.

ABSTRACT: In contemporary societies, advances in biomedical technologies have led to an increase in life expectancy, which is, however, accompanied by a growing prevalence of chronic and degenerative diseases. In turn, the rising number of older individuals – within a social context characterized by increasing individualism and the fragmentation of traditional family structures – gives rise to new challenges for state legal systems. Alongside the economic and social issues involved, ageing calls into question the autonomy of the individual within the broader republican community, directly engaging constitutional and public law. Building on this premise, and in the light of recent legislative developments, this contribution aims to explore the possibility of defining a constitutional status of the elderly person. In particular, the analysis focuses, on the one hand, on the condition of vulnerability of the elderly as an emerging legal category, assessing the risks and limitations of an approach that may reduce the person to a mere recipient of protection, and, on the other hand, on the fundamental role of the family as a primary social formation, within which the principle of solidarity and public intervention intertwine to ensure the protection of rights and the social inclusion of the elderly.

1. Premessa

Interrogarsi sulla condizione giuridica degli anziani – soffermandosi non solo sul fondamento assiologico della legittimità della domanda (e dell'offerta) di assistenza nei loro confronti e sulle situazioni giuridiche soggettive a essi riferibili, ma anche sulla maggiore/minore idoneità degli istituti vigenti rispetto ai loro bisogni e

* Gli autori hanno condiviso le proprie riflessioni così che riesce arduo attribuire le considerazioni che seguono all'uno o all'altro. Per altro, per le sole finalità per cui ha senso distinguere, il par. 2 si deve a Massimiliano Malvicini; il par. 3 a Chiara Bertoldi; il par. 1 è stato scritto congiuntamente.

Pubblicazione supportata dal Progetto AGE-IT finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, Missione 4 Componente 2, CUP: C13C22000660001.

** Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale e pubblico, Università degli Studi del Piemonte Orientale.

*** Ricercatore in Diritto costituzionale e pubblico, Università degli Studi del Piemonte Orientale.

interessi – consente di approfondire alcune delle traiettorie evolutive del diritto costituzionale¹, ponendo questioni di grande interesse riguardanti la sistematica dei diritti e dei doveri che, al contempo, presentano ampi – e inevitabili – rilievi sulla dinamica dei poteri e su quella delle fonti del diritto.

Dal punto di vista diacronico, la riflessione giuridica avente a oggetto le persone anziane si è caratterizzata, almeno per quanto riguarda gli ultimi duecento anni, per alcuni profili specifici (dei quali tuttora si sente l'eco). Tra questi vanno menzionati l'iniziale marginalità del tema *de quo* dal punto di vista disciplinare e la difficoltà a inquadrarlo all'interno di sicure coordinate teoriche concernenti, ad esempio, la condizione di salute, benessere e autosufficienza dell'individuo (e i suoi rapporti con il più ampio contesto sociale e istituzionale).

Per quanto riguarda il primo profilo, esso trae le sue origini dalla marginalità demografica (e sociale) della senescenza, ma è anche una conseguenza dell'impostazione della scienza del diritto privato nel corso del primo Ottocento che, in quanto erede delle dottrine razionalistiche e utilitaristiche di matrice liberale, aveva relegato l'intera riflessione concernente la tutela materiale della persona alla sfera del normativamente "irrilevante" ovvero, al più, l'aveva ricondotta "nell'orizzonte sociale della povertà", considerandola un problema di ordine pubblico².

Questa impostazione subì alcune alterazioni a partire dagli ultimi decenni dell'Ottocento, a seguito dell'entrata in vigore della prima legislazione giuslavoristica, tramite la quale l'età (insieme al sesso) divenne uno dei criteri distintivi sulla base del quale individuare specifiche categorie di soggetti accomunati da particolari bisogni e/o interessi meritevoli di tutela.

Ciò nonostante, la disciplina giuslavoristica tutelava solo parzialmente i soggetti più vulnerabili della società: ciò soprattutto a causa di ragioni "strutturali", ossia la particolarità del suo oggetto – il rapporto di lavoro –, così che i problemi della senescenza erano percepiti «esclusivamente sotto il profilo del pensionamento del lavoratore e del proseguimento in suo favore dell'assicurazione contro le malattie»³ e, di converso, dei suoi destinatari – i lavoratori – talché le sue direttive non riuscivano a superare la cerchia degli occupati «se non con istituti, quali il collocamento e l'assicurazione contro la disoccupazione, destinati a favorire il reinserimento nella vita professionale»⁴.

Si badi bene, questa impostazione contraddistinse anche il dibattito in Assemblée costituente in materia di diritti sociali, incentrato quasi esclusivamente sulla

¹ Inteso in questa sede sia quale movimento di pensiero volto alla limitazione dei poteri e all'affermazione di sfere di autonomia normativamente garantite, sia quale espressione dell'ordine deontico contenuto nelle norme racchiuse nell'atto supremo della Repubblica. Cfr. M. FIORAVANTI, *Costituzionalismo. Percorsi della storia e vicende attuali*, Laterza, Roma-Bari, 2009.

² L. MENGONI, *La tutela giuridica della vita materiale nelle varie età dell'uomo*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1982, 1120.

³ L. MENGONI, *La tutela giuridica della vita materiale nelle varie età dell'uomo*, cit., 1125.

⁴ *Ibidem*.

figura del cittadino-lavoratore⁵. In effetti, per assistere a un cambio di passo si dovettero attendere gli anni Ottanta: risalgono a quel periodo non solo la prima legislazione attuativa dei precetti di cui all'art. 32 Cost. e l'ampia (ed eterogenea) normativa regionale in materia di assistenza socio-sanitaria⁶, ma anche il rinnovato interesse verso la condizione giuridica della persona anziana da parte della scienza del diritto privato (che, per prima, si è interrogata sull'opportunità o meno di riformare e/o introdurre norme e istituti specifici)⁷ e, infine, l'avvio del percorso di matrice internazionale verso la sua qualificazione come soggetto titolare di specifici

⁵ Nell'ambito dei lavori dell'Assemblea costituente i riferimenti alla condizione della persona anziana furono assai limitati e del tutto insufficienti per sostenere l'emersione di un dibattito volto a identificare interessi ed esigenze particolari ad essa riferibili (tutto ciò a fronte di un quadro dominato dalla figura del cittadino-lavoratore a cui, non casualmente, in continuità con l'art. 4 Cost., guarda l'art. 38 Cost. nell'attribuire il diritto a che siano "preveduti ed assicurati mezzi adeguati" alle sue esigenze di vita, tra l'altro, in caso di vecchiaia). Ciò nondimeno, non mancarono tuttavia alcuni tentativi di sottolineare la necessità di volgere lo sguardo verso questo tema (anche alla luce di alcune esperienze straniere, come quella francese o sovietica). Sul punto, può essere ricordato, ad esempio, l'intervento dell'on. Aldo Spallicci (PRI, futuro Alto commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica) del 21 aprile 1947 il quale prese la parola nell'ambito della discussione in Assemblea su quell'art. 26 del Progetto (il futuro art. 32 Cost.). In quell'occasione, intervenendo anche in qualità di medico, egli sottolineò la portata della salvaguardia disposta dalle norme costituzionali, senz'altro utile argine contro le epidemie, ma altrettanto necessarie per fare fronte alla più generale assistenza sociale «di cui sono segno tangibile gli istituti per la invalidità e la vecchiaia». In tal guisa, dinanzi alla «desolata umanità degli invalidi e dei vecchi che si raccolgono nelle corsie di quegli istituti», a sua volta evocativa di una «sensazione di una rassegnata vecchiaia che, nell'affievolimento degli affetti della famiglia» («una carenza affettiva che anticipa nei congiunti la rituale rassegnazione per il previsto giorno del lutto»), il costituente avanzava una proposta di grande interesse: prevedere un obbligo dei figli a sostenere i genitori che siano incapaci al lavoro per vecchiaia o per invalidità. Una proposta, quella avanzata dall'on. Aldo Spallicci, che trovò spazio qualche giorno dopo (23 aprile) sotto forma di emendamento all'art. 24 del Progetto (il futuro art. 30 Cost.) a nome degli on. Tullio Tomba (PSI) e Alcide Malagugini (PSI) i quali proposero di inserire un comma aggiuntivo volto a sancire il dovere dei figli maggiorenni a provvedere «proporzionalmente alle loro possibilità economiche, al nutrimento ed all'assistenza decorosi dei propri genitori, quando questi per invalidità o vecchiaia non ne abbiano i mezzi necessari».

⁶ Sul punto v. LABOS dell'IRS – Ministero dell'Interno, *La politica per gli anziani nella legislazione regionale*, Roma, 1988; AA.VV., *Eutanasia da abbandono. Anziani cronici non autosufficienti. Nuovi orientamenti culturali e operativi*, Rosenberg & Seller, Torino, 1988; P. STANZIONE (a cura di), *Anziani e tutele giuridiche*, Jovene, Napoli, 1991, 173 ss.

⁷ V. tra i primi contributi S. SAETTA, *La condizione degli anziani alla luce dei principi costituzionali*, in *Rivista diritto del lavoro*, 1, 1978, 162 ss.; G. NAPOLITANO, *Anziani (assistenza agli)*, in *Novissimo Digesto Italiano, Appendice I*, Utet, Torino, 1980, 314-319; L. MENGONI, *La tutela giuridica della vita materiale nelle varie età dell'uomo*, cit.; M. DOGLIOTTI, *I diritti dell'anziano*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1987, 708-719; P. STANZIONE, *Le età dell'uomo e la tutela della persona: gli anziani*, in *Rivista di diritto civile*, 1, 1989, 439 ss. (ma anche in ID. (a cura di), *Anziani e tutele giuridiche*, cit., 27 ss., sede in cui sono accolti alcuni dei principali contributi elaborati nell'ambito del diritto privato tra gli anni Ottanta e Novanta, alcuni dei quali già menzionati, e la cui lettura può essere affiancata dall'analisi delle riflessioni contenute nella voce ID., *Anziani (assistenza agli)*, in *Enc. dir., Agg. III*, Giuffrè, Milano, 1999, 112-122); P. PERLINGIERI, *Diritti della persona anziana, diritto civile e stato sociale*, in *Rass. dir. civ.*, 1990, 80 ss.

diritti e non più unicamente come destinataria di misure assistenziali⁸.

Con riferimento a quest'ultimo profilo, un primo intervento organico è quello dell'Assemblea Mondiale sull'Invecchiamento promossa nel 1982 dalle Nazioni Unite, la quale portò all'approvazione di un Piano d'Azione Internazionale volto a salvaguardare i diritti degli anziani alla luce dei principi contenuti nelle convenzioni sui diritti umani (e.g. la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e la Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo). Successivamente, con l'obiettivo di promuovere politiche volte a garantire la sicurezza sociale ed economica delle persone senescenti, nel 1991 vennero adottati i Principi dell'ONU per le persone anziane, i quali hanno rappresentato una fonte di traino, sia a livello internazionale che nazionale, per l'impegno degli Stati nel perseguimento di standard condivisi per garantire un invecchiamento sano. Si deve attendere il 2002 per l'adozione, da parte dell'OMS, del concetto di "invecchiamento attivo" quale cardine delle politiche e degli strumenti che necessitano di essere predisposti per favorire «il processo di ottimizzazione delle opportunità per la salute, per la partecipazione e la sicurezza, al fine di accrescere e intensificare la qualità della vita nel corso dell'invecchiamento». Più di recente, merita menzione l'istituzione, nel 2010, a opera dell'Assemblea Generale dell'ONU, dell'*Open-Ended Working Group on Ageing*, un gruppo di lavoro volto a monitorare la condizione di anzianità a livello globale, promuovendo il rispetto dei diritti umani e, a cinque anni di distanza, a cura dell'OMS, del primo report globale sull'invecchiamento, funzionale all'adozione, nell'anno successivo, sempre a cura dell'organizzazione internazionale, del *Global Strategy and Action Plan on Ageing and Health*, volto all'integrazione della tutela della condizione di senilità con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030.

Parallelamente, e anche di riflesso, l'invecchiamento della popolazione ha assunto crescente rilevanza in ambito europeo, favorendo il ripensamento delle politiche sociali nell'ottica di garantire una maggiore considerazione delle specificità delle persone anziane. In particolare, a partire dal Consiglio europeo di Lisbona del 2000, le istituzioni dell'Unione hanno avviato un processo di integrazione del fenomeno dell'invecchiamento all'interno dell'agenda politico-normativa, individuando linee di intervento strategiche (e.g. la sostenibilità dei sistemi pensionistici, la garanzia di accessibilità ai servizi essenziali e la promozione dell'invecchiamento attivo).

Ciò nonostante, ad oggi, il quadro giuridico europeo in materia risulta frammentato in quanto manca una normativa specificatamente dedicata alla condizione di senilità. Conseguentemente, a svolgere un ruolo rilevante è l'interpretazione estensiva delle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. In particolare, degno di nota è l'art. 25 della Carta, il quale dispone che l'Unione riconosce e

⁸ Per una sintesi dei primi interventi di rango internazionale v. L. ROSSI CARLEO, M.R. SAULLE, L. SINISCALCHI (a cura di), *La terza età nel diritto interno e internazionale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1997, 249 ss.

rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente, che consenta una partecipazione sociale e culturale attiva. Significativo è inoltre l'art. 34 in quanto riconosce il diritto di accesso a prestazioni di sicurezza sociale e a servizi assistenziali che tutelano i soggetti in situazioni di bisogno legate alla vecchiaia o alla perdita dell'autonomia. La disposizione impone agli Stati membri l'obbligo di garantire, secondo i propri ordinamenti e nel rispetto del diritto dell'Unione, misure idonee a salvaguardare la dignità degli anziani, assicurando loro un'esistenza decorosa anche in assenza di risorse sufficienti, attraverso forme di assistenza economica, sanitaria e abitativa.

2. Il processo di invecchiamento... E il suo rilievo costituzionale

Chiarita la parabola che ha portato al superamento della marginalità del tema della senescenza nell'ambito della riflessione giuridica (e, per certi aspetti, dell'agenda politico-istituzionale), residua una certa difficoltà ad inquadrare il tema in sicure coordinate teorico-dogmatiche e ciò a causa delle sue peculiarità.

In termini generali, infatti, l'invecchiamento è un processo biologico caratterizzato dal deterioramento progressivo, correlato al trascorrere del tempo, delle funzioni fisiologiche dell'essere umano, necessarie per la sua sopravvivenza e la sua fertilità. Evidentemente, l'invecchiamento incide su una delle fondamentali componenti della salute (così come intesa in ottica multidimensionale dall'OMS) ma può manifestarsi a vari livelli (da quello molecolare e cellulare fino all'intero organismo) e secondo dinamiche difficilmente generalizzabili. Inoltre, la modalità più efficace per misurare l'effettivo tasso di invecchiamento di una persona in termini di funzionalità e stato di salute non è quella di considerare il periodo di tempo trascorso dalla nascita (l'età anagrafica)⁹, ma corrisponde all'analisi di una serie eterogenea di fattori (ambientali, genetici e relativi allo stile di vita) la cui convergenza è all'origine della nozione di età biologica (che, al contrario dell'età anagrafica, oltre a essere multifattoriale, è suscettibile di evolversi nel tempo).

Ad ogni buon conto, e nel complesso, l'invecchiamento determina uno iato tra le effettive capacità di autodeterminazione degli individui e le performance che, invece, sono necessarie per assicurare loro una buona salute funzionale, coinvolgendo non solo le funzioni e le strutture corporee, ma influenzando la capacità di eseguire un compito o un'azione di particolare rilevanza per l'individuo, così come la sua capacità di interagire in contesti sociali (componenti che, a loro volta, possono essere interessate dall'intervento, in senso migliorativo, peggiorativo o

⁹ Che, d'altra parte, in quanto dato oggettivo e facilmente misurabile, conserva una particolarmente utilità solo in ambito informativo (demografico, sanitario e assistenziale; tra le più utilizzate, la soglia dei sessantacinque anni, utilizzata da diversi paesi e dalla stessa Organizzazione Mondiale della Sanità nelle statistiche e le politiche relative all'invecchiamento, alla quale se ne affiancano altre, come la soglia dei settantacinque e quella degli ottantacinque anni).

neutrale di fattori ambientali o personali, come la condizione sociale o economica della persona).

In definitiva, in quanto processo multifattoriale ed eterogeneo, l'invecchiamento può generare nell'individuo una serie molto diversificata di bisogni che ne esaltano la condizione di vulnerabilità, da intendersi come «tratto peculiare, essenziale dell'essere umano e, insieme, come condizione accidentale, variabile, in quanto legata ai momenti della vita individuale e alle diverse modalità in cui si articolano le relazioni intersoggettive»¹⁰; condizione che, sviluppandosi entro lo spettro in cui si radicano tanto le esperienze dell'anziano autosufficiente quanto quelle dell'anziano non autosufficiente, non consente di riferirsi agli anziani come un gruppo omogeneo, dando luogo a forme differenziate di bisogni.

In quest'ottica, non può che essere vista con favore la scelta del legislatore di legare – grazie all'art. 27, d.lgs. n. 29/2024 – la definizione di persona anziana non autosufficiente alla valutazione della sua condizione «da effettuare mediante metodologie standardizzate, tenendo anche conto delle indicazioni fornite dalla Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'OMS».

Tra l'altro, operando in tal senso, la norma in oggetto effettua una sorta di “parallelismo” tra condizione di anzianità in ipotesi di non autosufficienza e condizione di disabilità, che risulta calzante proprio in considerazione del modello impiegato dall'OMS dal 2001.

Nonostante vi siano differenze significative tra le due – essendo la disabilità una condizione permanente, legata a menomazioni fisiche o psichiche che, in relazione alle barriere ambientali e sociali, ostacolano la piena partecipazione dell'individuo alla vita sociale, mentre l'anzianità costituisce una fase del ciclo di vita in cui può manifestarsi un progressivo declino funzionale non necessariamente patologico – il richiamo operato dal legislatore consente di superare, anche rispetto alla condizione di senilità, una visione esclusivamente medico-patologica dallo stato bisogno verso un paradigma multifattoriale, in cui giocano un ruolo di primo piano non solo la capacità del contesto sociale di assicurare una piena inclusione nella vita collettiva¹¹, anche mediante l'abbattimento di eventuali barriere sociali, ambientali e culturali¹², ma anche lo stesso inquadramento della

¹⁰ B. PASTORE, *Semantica della vulnerabilità. Soggetto, cultura giuridica*, Giappichelli, Torino, 2021, 5. Sul concetto di vulnerabilità v. altresì i saggi raccolti in O. GIOLO, B. PASTORE (a cura di), *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, Carocci, Roma, 2018; M.G. BERNARDINI, B. CASALINI, O. GIOLO, L. RE (a cura di), *Vulnerabilità: etica, politica e diritto*, IF-Press, Roma, 2018. Sul concetto di vulnerabilità e il suo utilizzo rispetto alla condizione della persona anziana cfr. E. PARIOTTI, *Invecchiare: diritti e vulnerabilità*, in A. FUSARO, M. PICCINNI (a cura di), *Un diritto gentile per la persona anziana, Atti del Convegno del 3 e 4 novembre 2023*, Pacini, Pisa, 2024, 9 ss., spec. 14 ss.

¹¹ F. SANCHINI, *I diritti delle persone con disabilità tra dimensione costituzionale, tutela multivello e prospettive di riforma*, in *federalismi.it*, 24, 2021, 170.

¹² C. REDÌ, *L'accessibilità nelle politiche per i soggetti disabili*, in E. ROSSI, V. CASAMASSIMA (a cura di), *La politica sociale europea tra armonizzazione normativa e nuova governance*, Pisa University Press, Pisa, 2013, 315 ss.

condizione di senescenza all'interno del più ampio contesto politico-normativo e di giustizia sociale¹³.

In definitiva, a seguito dell'approvazione del d.lgs. n. 29/2024, sembrano essere state poste le premesse per estendere il paradigma valevole per la condizione di disabilità a quella dell'anzianità, determinando da un lato, sul piano delle politiche, la sostituzione (o, quantomeno, l'affiancamento) dell'iniziale logica assistenzialistica con un orientamento che si focalizza sull'inclusione sociale e sulla partecipazione attiva degli anziani; dall'altro, sul piano dell'interpretazione giuridica, anche in virtù della circostanza che il bisogno di tutela del singolo non è più imputabile al solo soggetto, ma coinvolge la collettività nel suo complesso¹⁴, confermando il nesso tra la condizione senescenza e i principi costituzionali¹⁵.

Disposizione chiave, in questo senso, è senz'altro l'art. 2 Cost., tramite il quale si riconoscono il principio personalista, pluralista e solidarista. Come è stato opportunamente sottolineato, ponendo non l'uomo in funzione dello Stato ma quest'ultimo in funzione dell'uomo «nel senso che suo fine è di assicurare lo svolgimento della persona umana e di garantirne i diritti»¹⁶, la disposizione racchiude, idealmente, l'intero progetto costituzionale¹⁷, orientato alla salvaguardia dell'essere umano considerando la sua (naturale) collocazione all'interno dell'ambito sociale, economico e politico (di qui, il rilievo alle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, *située*), indipendentemente dalle sue condizioni fisiche, psichiche o cognitive¹⁸ e che, quindi, per essere resa effettiva, chiama tutte le articolazioni della Repubblica a uno sforzo egualitario e solidaristico.

In questa prospettiva, anche considerando come lo sviluppo della personalità sia un fenomeno dinamico, suscettibile di articolarsi anche in età avanzata secondo traiettorie diverse, più o meno funzionali (e, come tale, meritevole deve essere salvaguardato rimuovendo le cause che ostano al suo pieno dispiegarsi), accanto all'art. 2 Cost. deve essere collocato l'art. 3, il quale, sin dal richiamo alla “pari dignità sociale”, presuppone «una parificazione dei valori riconosciuti ai singoli membri

¹³ G. ARCONZO, *I diritti delle persone con disabilità. Profili costituzionali*, FrancoAngeli, Milano, 2020, 56. Sia consentito, sul punto, il rimando a C. BERTOLDI, *Disabilità, tutela costituzionale e cambiamento climatico*, in *BioLaw Journal*, 1, 2024, 111 ss.

¹⁴ C. LEVORATO, *Aspetti giuridici della dignità umana nell'orizzonte della disabilità*, in *Consulta online*, 3, 2019, 669.

¹⁵ L. BUSATTA, *L'universo delle disabilità: per una definizione unitaria di diritto diseguale*, in F. CORTESE, M. TOMASI (a cura di), *La definizione nel diritto. Atti delle giornate di studio 30-31 ottobre 2015*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, 339.

¹⁶ C. MORTATI, *Istituzioni di Diritto Pubblico*, I, Cedam, Padova, 1975, 155.

¹⁷ M. FIORAVANTI, *Art. 2*, Carocci, Roma, 2018, 15 ss. Sul dibattito costituente avente ad oggetto la disposizione v. E. LAMARQUE, *Il Principio personalista*, in M. BENVENUTI, R. BIFULCO (a cura di), *Trattato di diritto costituzionale italiano. I principi fondamentali*, II, Giappichelli, Torino, 2024, 107 ss.; L. CONTE, *I diritti fondamentali*, in M. CAVINO, L. IMARISIO (diretto da), *Trattato di Diritto costituzionale italiano*, VIII, Editoriale Scientifica, Napoli, 2025, 123 ss.

¹⁸ G. ARCONZO, *I diritti delle persone con disabilità*, cit., 141.

della comunità», finalizzata, per l'appunto, alla continua realizzazione della loro personalità¹⁹.

Del resto, oltre a imporre all'autorità pubblica di «operare contro situazioni economiche, culturali e morali degradanti, e che giustificherebbero che alcuni cittadini siano considerati indegni del trattamento sociale riservato alla generalità degli altri cittadini»²⁰, il principio espresso dall'art. 3 Cost. impone alla Repubblica di disporre e provvedere nei confronti dei cittadini, considerandone la specifica collocazione sociale, facendo sorgere, anzitutto in capo al potere pubblico (*in primis*, il legislatore), l'obbligo di disciplinare ogni singola situazione soggettiva valutandone l'«autentica specificità»²¹.

A sua volta, come accennato, ciò si traduce nell'eguale diritto di tutti gli appartenenti alla comunità repubblicana di richiedere che il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili (e dei doveri inderogabili) sia resa effettiva mediante un controbilanciamento tra la logica dell'*uguaglianza formale*, ossia l'eguale trattamento giuridico-politico²², e quella *sostanziale*, che si realizza mediante il perfezionamento della rimozione di tutte quelle barriere (formali e materiali) che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori

¹⁹ Sul punto cfr. M. CAVINO, *Dignità e costituzione. La centralità del lavoro per il pieno sviluppo della persona umana*, in G.P. DOLSO (a cura di), *Dignità, eguaglianza e Costituzione*, EUT, Trieste, 2019, 11-12.

²⁰ C. ESPOSITO, *Eguaglianza e giustizia nell'art. 3 della Costituzione*, in ID., *La Costituzione italiana. Saggi*, Cedam, Padova, 1954, 62.

In questa cornice, il riferimento al parametro della dignità sociale contribuisce a orientare il processo costituzionalmente necessario di «liberazione» dai bisogni (su cui v. E. ROSSI, *Bisogni, diritti e Costituzione*, in *Quaderni costituzionali*, 2, 2024, 305 ss.), garantendo la creazione di una sfera di «libertà da», come «non impedimento») e «promozione» dell'essere umano (creando i presupposti per l'edificazione di una sfera di autodeterminazione volitiva) mediante la garanzia dell'effettivo esercizio delle libertà riconosciute imponendo al potere pubblico di valutare la concretezza delle condizioni di vita di ciascuno (su questo profilo cfr. N. OCCHIOCUPO, *Liberazione e promozione umana*, Giuffrè, Milano, 1984, 59; B. CARAVITA, *Oltre l'uguaglianza formale. Un'analisi dell'art. 3 comma 2 della Costituzione*, Cedam, Padova, 1984, 64; P. RIDOLA, *Libertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo*, in R. NANIA, P. RIDOLA (a cura di), *I diritti costituzionali*, I, Giappichelli, Torino, 2006, 128 ss.). Pertanto, non stupisce che questo parametro sia stato evocato proprio dai più recenti studi costituzionalistici sulla disabilità per legittimare la tutela di quei soggetti una volta definiti «più deboli» (S. PANUNZIO, *Il cittadino handicappato psichico nel quadro costituzionale*, in *Rassegna di diritto civile*, 2, 1986, 359), richiamando, tra l'altro, necessità di soffermarsi sull'opportunità di leggere la concezione antropologica che fa da sfondo al disegno costituzionale alla luce del paradigma della vulnerabilità (sul punto v. G. ARCONZO, *I diritti delle persone con disabilità*, cit., 141; E. VIVALDI, *Disabilità mentali e vita indipendente. Percorsi di attuazione del principio personalista*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023, 40-41).

²¹ E. DI CARPEGNA BRIVIO, *Pari dignità sociale e Reputation scoring. Per una lettura costituzionale della società digitale*, Giappichelli, Torino, 2024, 44 ss.

²² Sotto questo profilo, l'art. 3 Cost. nega la legittimità di tutte quelle forme di discriminazione che si basano sull'età (e che sono ricomprese all'interno del termine di «ageismo», sulla cui portata concettuale v. L. SAVARINO, M. NOFISS, voce *Ageismo*, in *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti – Undicesima Appendice*, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, Roma, 2024, 44 ss.).

all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese²³.

Ciò posto, accanto agli artt. 2 e 3 Cost., anche l'art. 4 Cost. rappresenta un principio che contribuisce a "illuminare" la condizione dell'anziano all'interno del nostro ordinamento.

Infatti, nell'ottica costituzionale, la promozione dell'essere umano deve passare attraverso la partecipazione alla vita economica, politica e sociale, esigendo tanto l'inserimento sociale²⁴ quanto il suo mantenimento attraverso i diversi vettori a disposizione, tra cui, in *primis*, il lavoro.

In questo senso, il lavoro è una manifestazione della personalità – «ogni esplicamento dello spirito, in quanto attività, siano i suoi fini meramente teoretici o altrimenti pratici. L'atto dello spirito che comunque intenda sé o le cose, che le cose ponga o trasformi, è lavoro»²⁵ – nonché atto di adesione alla comunità repubblicana, alla quale tutti i lavoratori sono chiamati a concorrere, contribuendo al progresso materiale o spirituale della società, secondo le proprie possibilità e la propria scelta.

Ciò posto, tra i lavoratori devono essere considerati anche i pensionati ai quali viene comunque chiesto, nell'ambito delle loro possibilità e attitudini, di partecipare allo sviluppo materiale e spirituale della società, almeno fino a quando questa loro partecipazione non va a detrimento della loro stessa persona, risultando in qualche modo incompatibile con le conseguenze del processo di invecchiamento. Fino a quel momento, il lavoratore ha il diritto e il dovere di partecipare al progresso della società: attività che egli può realizzare in forme e modi diversi, secondo le proprie (e mutevoli) attitudini e condizioni, ben potendo passare dalla sfera materiale a quella spirituale (e viceversa), agendo anche al di fuori delle logiche proprie del mercato del lavoro (ad esempio, svolgendo attività a titolo gratuito).

Contribuiscono alla realizzazione di questo principio alcune norme del nostro ordinamento, tra le quali si ricorda, in ambito previdenziale, l'art. 19, d.l. n. 112/2008, con il quale si è sancita l'integrale cumulabilità, dal 1° gennaio 2009, delle pensioni di anzianità (a carico di tutte le forme di assicurazione obbligatoria) con i redditi da lavoro autonomo e dipendente (principio che, come noto, sopporta una serie di eccezioni, a seconda della condizione soggettiva del soggetto).

Alla stessa prospettiva fanno riferimento gli artt. 6 e 11, d.lgs. n. 29/2024 laddove si prevede una serie di attività volte a favorire l'impegno delle persone anziane in attività di utilità sociale e di volontariato, promuovendo, altresì in tale contesto, lo

²³ Sulle diverse dimensioni che compongono il paradigma dell'"uguaglianza delle condizioni" v. G. SARTORI, *Democrazia. Che cos'è*, Rizzoli, Milano, 2007, 178 ss.

²⁴ F. PIZZOLATO, *Il minimo vitale. Profili costituzionali e processi attuativi*, Giuffrè, Milano, 2004, 82.

²⁵ F. BATTAGLIA, *Filosofia del lavoro*, Zuffi, Bologna, 1951, 173, lavoro che – come noto – viene accostato (per *differentiam*) al concetto di gioco: «[il gioco] si distingue dal lavoro perché, mentre quest'ultimo è manifestazione della volontà di partecipare con pienezza alla vita della comunità, esso rappresenta l'esigenza di isolarsi da quella stessa comunità e dai vincoli doverosi che la partecipazione impone» (M. CAVINO, *Diritto costituzionale del lavoro*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2025, 25-26, nt. 18).

scambio intergenerazionale, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana, coinvolgendo, anche sulla base di un'attività di programmazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non solo gli enti territoriali ma anche gli istituti del sistema nazionale di istruzione e le università e Enti del terzo settore²⁶.

Si faccia attenzione. Anche nel momento in cui l'invecchiamento rende incompatibile la partecipazione alla vita economica, politica e sociale dell'essere umano non vengono meno i compiti della Repubblica. Infatti, benché il lavoro sia il primo vettore di cittadinanza sociale, esso non è l'unico strumento che può consentire al soggetto di essere parte della comunità repubblicana (e che, come tale, deve essere salvaguardato normativamente). Di questo elemento sembra essere consapevole il legislatore che, oltre alle misure già ricordate, ha posto le premesse per contrastare l'affievolirsi dei legami sociali della popolazione in corso di invecchiamento mediante progetti di alfabetizzazione informatica e digitale, oltre che promuovendo progetti di *cohousing* (artt. 11-20, d.lgs. n. 29/2024).

Incidentalmente, come suggeriscono le considerazioni concernenti il principio lavoristico, ad oggi, la caratteristica di quello che, in termini generali, siamo portati a considerare il "diritto degli anziani" (*elderly law*) è la sua trasversalità che, in virtù della centralità della persona nella Costituzione e, parallelamente, della costituzionalizzazione dell'ordinamento, è suscettibile di riguardare istituti e norme che afferiscono ad ambiti molto eterogenei dell'ordinamento – tributario, socio-sanitario e della sicurezza sociale, civile e familiare, oltre che quello europeo e internazionale – in teoria tutti quelli che rispondono alle (mutevoli) esigenze dei soggetti che, in forme e modi diversi, sono caratterizzati dal processo di invecchiamento²⁷.

La conseguenza di questo "intreccio" intra-ordinamentale (oltre che inter-ordinamentale) è duplice: la condizione giuridica degli anziani è determinata dalle mutevoli dinamiche che caratterizzano i vari ambiti del nostro ordinamento; di contro,

²⁶ I quali, d'altra parte, come rilevato dalla Corte costituzionale, da ultimo, nelle sentenze n. 201/2024 e n. 72/2022, sono «rappresentativi della "società solidale"» (sentenze n. 52/2021 e n. 131/2020) e si radicano «in una dimensione che attiene ai principi fondamentali della nostra Costituzione, in quanto espressione di un pluralismo sociale rivolto a perseguire la solidarietà che l'art. 2 Cost. pone «tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico» (sentenza n. 75/1992) e a concorrere all'«eguaglianza sostanziale che consente lo sviluppo della personalità, cui si riferisce il secondo comma dell'art. 3 della Costituzione» (sentenza n. 500/1993).

²⁷ Di recente v. le riflessioni, oltre che nel già citato volume di A. FUSARO, M. PICCINI (a cura di), *Un diritto gentile per la persona anziana*, cit., di B. GARDELLA TEDESCHI nel volume V. CAPPELLATO, B. GARDELLA TEDESCHI, E. MERCURI, *Anziani. Diritti, bisogni, prospettive. Un'indagine sociologica e giuridica*, il Mulino, Bologna, 2021, spec. 181 ss., oltre che C.M. CASCIONE, *Il lato grigio del diritto. Invecchiamento della popolazione e tutela degli anziani in prospettiva comparatistica*, Giappichelli, Torino, 2022; C. SANGALLI, M. TRABUCCHI (a cura di), *Età anziana: tempo di diritti e responsabilità*, il Mulino, Bologna, 2023; i contributi di FUSARO, GIROLAMI, CALABRESE, GIOVA, RONDONO, EPIFANIA e GORI nel volume C. TOMASSINI, M. ALBERTINI, C. LALLO (a cura di), *Avanzare insieme nella società anziana. Considerazioni multidisciplinari sulla domanda di assistenza degli anziani in Italia*, il Mulino, Bologna, 2024.

lo stesso insieme di ragionamenti che mediante la produzione, l'interpretazione e l'applicazione normativa recepiscono e istituzionalizzano eventuali e specifiche esigenze afferenti alla senescenza sono in grado di alterare, in virtù del loro fondamento costituzionale, l'interpretazione delle norme in altri rami dell'ordinamento, creando conseguenze anche nei rapporti tra privati.

3 La tutela dell'anziano (e i suoi limiti) nell'ambito familiare

Un contesto in cui questa dinamica è particolarmente evidente è quello della famiglia.

Quest'ultima, infatti, rappresentando il luogo primario in cui si realizza l'inclusione sociale della persona²⁸, sembra essere una delle principali sedi ove è possibile fronteggiare le complessive esigenze del soggetto "vulnerabile", «connotando in senso affettivo e relazionale una prestazione di tipo assistenziale che chiunque in via astratta potrebbe adempiere, seppur in modo meno globalmente rispondente alle molteplici esigenze della persona»²⁹.

La specificità del legame familiare nell'ambito della tutela degli anziani si rinviene nel principio di solidarietà, quale aspetto caratterizzante della natura stessa del rapporto³⁰, dove la cura – e, pertanto, il supporto materiale e psicologico – assume rilevanza decisiva. La famiglia viene infatti riconosciuta dalla Costituzione come nucleo di individui con una qualificazione e una funzione peculiare rispetto alle altre formazioni sociali³¹, da esse distinguendosi per la natura dei rapporti che si creano tra i suoi componenti, i quali la rendono luogo primario di sviluppo della personalità dei membri che la compongono³². Il nesso fisiologico della famiglia con i principi racchiusi negli artt. 2 e 3 Cost.³³ ne evidenzia il ruolo chiave rispetto alla promozione dell'individuo³⁴. Ed è proprio questa specificità a determinare la

²⁸ M. BESSONE, G. ALPA, A. D'ANGELO, G. FERRANDO, *La famiglia nel nuovo diritto. Dai principi della Costituzione alla riforma del codice civile*, Zanichelli, Bologna, 1980, 19, ove gli Autori osservano come «la famiglia appare innegabilmente come "formazione sociale" ove si svolge la personalità dei singoli, di cui la repubblica tutela i diritti inviolabili, e, ancora prima, cellula sociale nella quale debbono dissolversi le profonde contraddizioni della società italiana, ineguale e discriminatoria».

²⁹ M.N. BUGETTI, *Riflessioni sul ruolo della famiglia nella cura degli anziani (anche in riferimento a un recente intervento del legislatore cinese)*, in *Famiglia e Diritto*, 12, 2013, 1160.

³⁰ Cfr. M. CAFERRA, *Famiglia e assistenza. Il diritto della famiglia nel sistema della sicurezza sociale*, III ed., Zanichelli, Bologna, 2003, 18.

³¹ Cfr. F. REMOTTI, *Famiglia, matrimonio e parentela in etnologia*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, Utet, Torino, 1994, 211 ss.

³² In quest'ottica la famiglia è stata qualificata come "comunità necessaria" (G. LOMBARDI, *Potere privato e diritti fondamentali*, Giuffrè, Milano, 1970, 121 ss.).

³³ L. CONTE, *La famiglia. Istituti e istituzione nella prospettiva costituzionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, 71 ss.

³⁴ Nel richiedere che l'ordinamento dispieghi tutte le proprie potenzialità giuridiche e sociali a

creazione di un canale privilegiato in cui i diritti e i bisogni dei singoli trovano, a fronte dell'impegno del nucleo familiare, concreta soddisfazione. In altre parole, l'assistenza e la cura della persona vulnerabile – tra cui si annovera, in via generalizzata, la categoria degli anziani – appaiono rientrare tra i bisogni di cui la famiglia si fa carico in via preferenziale³⁵.

Ciò nonostante, manca, all'interno dell'ordinamento giuridico, un puntuale riferimento normativo rispetto al bisogno dell'anziano di ricevere assistenza in questo contesto e, in particolare, nell'ambito del rapporto di filiazione, non potendosi ricondurre a specifiche disposizioni il dovere di cura dei figli nei confronti dei genitori. Alla prole non è infatti attribuibile alcun dovere in questo senso, se non quello, di carattere puramente patrimoniale, di cui all'art. 433 c.c., il quale pone in capo agli stessi – qualora non conviventi – un'obbligazione alimentare nell'ipotesi in cui al genitore, versando in uno stato di bisogno, manchino i mezzi sufficienti a soddisfare i propri bisogni primari³⁶.

Contrariamente a quanto previsto per il coniuge dall'art. 143 c.c., il figlio non è onerato dall'obbligo di assistenza morale e materiale dei propri genitori. Sebbene vi sia stato un tentativo di ricavare un generale diritto del genitore anziano di ricevere assistenza da parte della prole dal quarto comma dell'art. 315-*bis* c.c., il quale prevede che quest'ultima debba contribuire al mantenimento della famiglia finché con essa conviva, la dottrina maggioritaria ritiene che la norma non sia in grado di prefigurare un obbligo giuridico in senso stretto sulla scorta dell'inesistenza di una sanzione in caso di inadempimento, qualificando il dovere in esame unicamente sul piano morale³⁷. Pertanto, nonostante la norma «superi le anguste strettoie delle prestazioni di carattere patrimoniale, essa difficilmente può costituire fondamento per la individuazione di un generale obbligo di assistenza dei figli nei confronti dei genitori»³⁸, configurando piuttosto una forma di “solidarietà spontanea”³⁹.

Dinanzi ai limiti della normativa di matrice privatistica, sono le previsioni

tutela dei diritti inviolabili dell'uomo – tanto come individuo quanto come parte di una formazione sociale – l'art. 2 della Carta conferisce ulteriore fondamento alla funzione promozionale della famiglia, tanto da essere definito da autorevole dottrina quale «matrice di tutte le libertà civili» (P. BARILE, *Diritti dell'Uomo e libertà fondamentali*, il Mulino, Bologna, 1984, 56).

³⁵ M.N. BUGETTI, *Riflessioni sul ruolo della famiglia nella cura degli anziani*, cit., 1158-1159.

³⁶ S. GIOVA, V. ROTONDO, M. EPIFANIA, *La protezione legale nelle relazioni di cura degli anziani*, in C. TOMASSINI, M. ALBERTINI, C. LALLO (a cura di), *Avanzare insieme nella società anziana. Considerazioni multidisciplinari sulla domanda di assistenza agli anziani in Italia*, il Mulino, Bologna, 2024, 172.

³⁷ M. FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia*, II, Giuffrè, Milano, 1984; L. FERRI, *Della potestà dei genitori*, in A. SCIALOJA, G. BRANCA (a cura di), *Commentario al Codice Civile*, Zanichelli, Bologna-Roma, 1988, 24 ss.; P. VERCELLONE, *La potestà dei genitori*, in G. COLLURA, L. LENTI, M. MANTOVANI (a cura di), *Trattato di diritto di famiglia. Filiazione*, II ed., Giuffrè, Milano, 2012, 950 ss.

³⁸ M.N. BUGETTI, *Riflessioni sul ruolo della famiglia nella cura degli anziani*, cit., 1156.

³⁹ M.N. BUGETTI, *La solidarietà tra genitori e figli e tra figli e genitori anziani*, in *Famiglia*, 3, 2017, 319 ss.

costituzionali a tornare a ricoprire un ruolo chiave⁴⁰. In particolare, il principio di solidarietà riveste una funzione di primo piano nel legittimare un obbligo di cura in ambito familiare.

Da un lato, l'art. 2 della Carta, quale criterio ordinante dell'agire sociale, funge da strumento idoneo a valorizzare il ruolo affettivo e relazionale della famiglia come nucleo primario di protezione e promozione della persona. L'assenza di previsioni normative specifiche non esclude, dunque, la sussistenza di un obbligo sostanziale che trova anche in questo rapporto – e, più precisamente, nel vissuto di reciprocità che connota il legame genitori-figli – un luogo di attuazione spontanea, ma non per questo meno rilevante, delle istanze solidaristiche. Come osservato, la famiglia si configura infatti come sede privilegiata per l'estrinsecazione dei doveri di cura, i quali, seppur non codificati in disposizioni di dettaglio, si radicano nei principi fondamentali dell'ordinamento.

Dall'altro, la rilettura del diritto civile alla luce del riconoscimento, fatto proprio dal testo costituzionale, dell'inscindibilità della dimensione solidaristica dalla natura umana consente di attestare, anche in ambiti tradizionalmente ritenuti impermeabili ai valori costituzionali per il loro elevato tecnicismo – come appunto quello del diritto civile –, la ragionevole esistenza di una logica intrinsecamente relazionale, riconducibile proprio alla matrice assiologica della solidarietà costituzionale⁴¹.

L'impostazione suggerita permette inoltre di superare il nodo critico relativo al rischio che l'attribuzione di rilevanza pubblicistica alla famiglia si possa tradurre in una sua strumentalizzazione, quale pretesa del suo operare come ammortizzatore sociale o, peggio, come sostituto delle – mancate – risposte istituzionali ai bisogni degli individui vulnerabili⁴². Tale pericolo, che si manifesta nella prospettiva di una sussidiarietà meramente residuale e funzionale, in cui alla famiglia verrebbe imposto un carico eccessivo di compiti in modo unilaterale e passivo, può essere efficacemente scongiurato riconoscendo alla stessa un ruolo attivo nella definizione degli obiettivi e delle priorità della programmazione pubblica⁴³. In quest'ottica, la

⁴⁰ Per un puntuale approfondimento del rapporto tra diritto costituzionale e diritto civile in ambito familiare è possibile fare riferimento a L. CONTE, *La famiglia. Istituti e istituzione nella prospettiva costituzionale*, cit., 79 ss. Più in generale, sul nesso tra diritto pubblico e diritto privato, cfr. P. PERLINGIERI, *Norme costituzionali e rapporti di diritto civile*, in *Rassegna di diritto civile*, 1, 1980, 95 ss.; P. SIRENA, *Diritto privato e diritto pubblico in una società basata sulle libertà individuali*, in *Riv. dir. civ.*, 1, 2017, 104 ss., nonché, secondo un angolo visuale diverso, v. N. BOBBIO, *Pubblico/privato*, in *Enciclopedia*, XIII, Einaudi, Torino, 1981, ora in ID., *Stato, governo, società. Per una teoria generale della politica*, Einaudi, Torino, 1985, 3 ss.; B. SORDI, *Diritto pubblico e diritto privato. Una genealogia storica*, il Mulino, Bologna, 2020.

⁴¹ M. PENNASILICO, *Legalità costituzionale e diritto civile*, in *Rassegna di diritto civile*, 3, 2011, 848 ss.

⁴² T. VECCHIATO, *La famiglia soggetto di politica sociale*, in *Servizi sociali*, 4, 1999, 17.

⁴³ P. DURET, *Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari*, in E. BALBONI, B. BARONI, A. MATTIONI, G. PASTORI (a cura di), *Il sistema integrato dei servizi sociali*, Giuffrè, Milano, 2007, 381.

sussidiarietà si configura dunque come condivisione di funzioni e responsabilità, in una logica collaborativa che valorizza il contributo della famiglia senza deresponsabilizzare l'intervento pubblico.

Come acutamente osservato, pare dunque «più corretto, mutando angolo visuale, non limitarsi a registrare in che termini la famiglia si configuri come *provider* di assistenza alla persona non autonoma, e considerare invece quale sia il fondamento e la ragione ultima della *peculiarità* del ruolo che le è – non già attribuito, ma – *riconosciuto*»⁴⁴.

In quanto “società naturale”, la famiglia preesiste all'ordinamento statale e gode del riconoscimento di una sfera di autonomia propria, intesa come ambito intangibile e non suscettibile di ingerenze arbitrarie da parte del potere pubblico, nell'ambito della quale è certamente riconducibile la cura dei propri membri in condizione di fragilità, come nel caso della popolazione anziana. Tuttavia, l'ampiezza di questa sfera di autonomia non è assoluta, ma va ricostruita alla luce dell'intero dettato costituzionale, trovando un limite endogeno nei casi di manifesta inadeguatezza della famiglia stessa a garantire la tutela degli interessi dei suoi componenti. È in tali ipotesi – e solo in via integrativa o suppletiva – che l'intervento pubblico può legittimamente estendersi anche all'organizzazione interna dei rapporti familiari, senza tuttavia snaturarne la funzione originaria⁴⁵.

Nel caso specifico della cura degli anziani, questo implica che il principio di solidarietà, oltre a fungere da fondamento dell'impegno del nucleo familiare, debba altresì orientare l'azione pubblica verso un modello integrato e rispettoso delle prerogative di quest'ultimo, intervenendo laddove esse risultino insufficienti o eccessivamente onerose, sia in termini morali che materiali, ma senza sostituirsi in modo sistemico o deresponsabilizzante. In tale equilibrio tra autonomia familiare – la quale necessariamente racchiude, allo stesso tempo, l'autonomia del singolo di condurre liberamente la propria esistenza senza patire un *vulnus* tale da compromettere lo sviluppo della sua personalità – e responsabilità collettiva si manifesta, in ultima analisi, la vera portata costituzionale del ruolo della famiglia nella protezione della persona vulnerabile: non semplice strumento delegato, ma co-protagonista del sistema di *welfare*.

⁴⁴ M.N. BUGETTI, *Riflessioni sul ruolo della famiglia nella cura degli anziani*, cit., p. 1159. Corsivo nel testo della citazione. Sul riconoscimento delle formazioni sociali nel testo costituzionale non può essere omissa il riferimento a E. CROSA, *Diritto costituzionale*, Unione Tipografica-Editrice Torinese, Torino, 1955 e a E. ROSSI, *Le formazioni sociali nella Costituzione italiana*, Cedam, Padova, 1989.

⁴⁵ V. TONDI DELLA MURA, *Famiglia e sussidiarietà, ovvero: dei diritti (sociali) della famiglia*, in *Diritto e Società*, 4, 2005, 519-560.